

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 407

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 20.12.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Femminile

GARA DEL 04/12/2022: ASD SABINA LAZIO CALCETTO - VIRTUS CIAMPINO

Reclamo proposto dalle Società: ASD Sabina lazio Calcetto

Il Giudice sportivo,

esaminato il ricorso proposto dalla SABINA LAZIO CALCETTO avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

- la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa al minuto 0 e 25 secondi del secondo tempo di gioco per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuto alla forte condensa ed umidità accumulata nel terreno stesso che rendeva problematico l'equilibrio degli arbitri e delle atlete, con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica.

- nel referto l'arbitro ha riferito che i dirigenti della società ospitante hanno effettuato tutte le operazioni possibili e utili per ripristinare le condizioni normali di gioco, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili.

- col ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore ed a tal fine deduceva che l'incontro era iniziato regolarmente, ma che dopo la prima frazione di gioco l'impianto di riscaldamento del palazzetto si spegneva improvvisamente provocando il formarsi di condensa sul parquet. Evidenzia, dunque, la ricorrente che tale guasto improvviso sopravvenuto rappresenti una causa di forza maggiore tale da giustificare la ripetizione della gara.

Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi.

- rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l'esistenza di condensa all'interno del rettangolo di giuoco, che ha seriamente compromesso il regolare svolgimento della gara;

- considerato che nel Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2022/2023, all'art. VII/19) (REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI), la Divisione Calcio a 5 ha espressamente previsto che "ai sensi dell'art. 34 del Regolamento LND è pubblicato il Regolamento Impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque su C.U. n. 369 del 3.12.2018 e sul C.U. N. 1389 del 20 maggio



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



2022; le gare ufficiali dovranno svolgersi in impianti omologati e dotati dei requisiti previsti nel predetto Regolamento Impianti sportivi."

Tale regolamento specifica, all'art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2 [...], il campo di giuoco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche e che l'areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare.

- appurato che nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell'arbitro, che i problemi di condensa verificatisi nel corso della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l'incolumità e l'integrità fisica delle atlete e degli arbitri, a sospendere la gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco.

Se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente giudizio, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°341 del 08/12/2022, visto l'art.10 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ritiene la Società SABINA LAZIO CALCETTO responsabile oggettivamente della mancata conclusione dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20/12/2022.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini